

Circolare n. 22 - fiscale
del 07.11.2025

Sommario

1. la Finanziaria 2026 - dal 1° gennaio 2026 il nuovo Iper Ammortamento in sostituzione di industria 4.0 e 5.0

- 1 -

Premessa

Il DDL Bilancio (meglio conosciuto come "Legge finanziaria 2026"), recentemente approvato in Consiglio dei Ministri, ha introdotto alcune novità per quanto riguarda le misure in favore delle imprese in vista dell'imminente scadenza degli incentivi legati ai crediti d'imposta previsti dalle normative Industria 4.0 e Transizione 5.0 (31 dicembre 2025 per le generalità dei casi).

Per il 2026, non si parla più di un credito d'imposta ma di una maggiorazione delle quote di ammortamento in passato già prevista in concomitanza con l'introduzione del super e iper-ammortamento.

Soggetti beneficiari

Il nuovo Iper Ammortamento è rivolto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali) destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano.

Rispetto alla normativa precedente, restano pertanto esclusi i professionisti ed i lavoratori autonomi non esercenti attività d'impresa.

Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altre procedure previste dal codice della crisi o imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Le imprese ammesse al beneficio sono tenute al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Investimenti ammissibili

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

- a. beni strumentali materiali e immateriali nuovi compresi all'interno degli Allegati A e B Legge 232/2016 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (ossia i beni strumentali 4.0);
- b. beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo anche a distanza (inclusi impianti di stoccaggio); con riferimento all'autoproduzione da fonte solare sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici di cui al DL 09/12/2023 n.181;

Per questi beni strumentali la maggiorazione della quota di ammortamento è prevista come segue:

- investimenti fino a euro 2,5 MLN nella misura del 180%;
- investimenti oltre euro 2,5 MLN e fino a euro 10 MLN nella misura del 100%;
- investimenti oltre euro 10 MLN e fino a euro 20 MLN nella misura del 50%.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica funzionali alla riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% con riferimento alla struttura produttiva o non inferiore al 5% con riferimento al processo interessato, la maggiorazione è prevista come segue:

- investimenti fino a euro 2,5 MLN nella misura del 220%;
- investimenti oltre euro 2,5 MLN e fino a euro 10 MLN nella misura del 140%;
- investimenti oltre euro 10 MLN e fino a euro 20 MLN nella misura del 90%.

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita (procedura semplificata) nel caso di:

- investimenti in beni strumentali di cui all'Allegato A/2016 effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- progetti di innovazione realizzati per il tramite di ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire una riduzione dei consumi non inferiore ai limiti previsti descritti in precedenza;
- investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui al DL 09/12/2023 n.181 c).

I pannelli di tipo c), molto più performanti in termini di efficienza energetica, beneficiano di una maggiorazione rispetto agli altri pannelli di tipo a) e b).

La maggiorazione non si applica agli investimenti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'art.1 comma 446 della legge 30/12/2024 n.207 (credito d'imposta beni strumentali 4.0).

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari, il costo di acquisizione viene maggiorato in relazione agli investimenti realizzati dal 01/01/2026 al 31/12/2026 o entro il "temine lungo" del 30/06/2027 a condizione che entro il 31/12/2026 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo stesso di acquisizione.

Cumulo

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto gli stessi costi a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non determini il superamento dello stesso costo sostenuto.

Domanda

L'accesso al beneficio sarà possibile utilizzando modelli standardizzati da inviare tramite la piattaforma telematica del Gestore Servizi Energetici GSE.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità attuative con particolare riferimento alla procedura di accesso al beneficio (contenuto, modalità e termini di presentazione delle comunicazioni, delle certificazioni ed eventuale documentazione a supporto idonea a dimostrare la spettanza dell'agevolazione).

Il seminario del prossimo 26 novembre 2025

Il nuovo Iper ammortamento e il confronto con le "vecchie agevolazioni Industria 4.0 e 5.0 saranno oggetto di analisi e discussione nel corso del seminario di studio che si terrà il prossimo 26 novembre (vedasi la nostra circolare formazione n. 4 del 23 ottobre 2025 u.s.).

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogia.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia